

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ITER ISTRUTTORIO PER
L'ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLE PROFESSIONI TURISTICHE E
RILASCIO DELLA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO.*

INDICE SISTEMATICO

Art.1 - Natura e scopo del regolamento	3
Art.2 - Figure professionali di accompagnamento e di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo	3
Art.3 - Declaratoria di funzioni delle figure professionali	3
Art.4 - Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione	4
Art.5 - Tirocinio operativo certificato	5
Art.6 - Registro degli esercenti professioni turistiche e segreteria	6
Art.7 - Ricorsi	6
Art.8 - Validità dell'iscrizione nel registro regionale	7
Art.9 - Esami e aggiornamento professionale	7
Art.10 - Iter di procedimento	7
Art.11 - Diritti di segreteria ed istruttoria	8
Art.12 - Ufficio competente	8

Assessorato del Turismo

Regolamento per la Disciplina dell'Iter Istruttorio per l'iscrizione nei Registri delle Professioni Turistiche e rilascio della Tessera Personale di Riconoscimento.

TIPO DOCUMENTO : <i>Regolamento</i>	VER. : <i>n. 1 del 23.02.2012</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n. 16 del 23.02.2012</i>
AREA: <i>Presidenza</i>		DIRIGENTE: <i>Dr. Giulio Matzeu</i>
SETTORE: <i>Programmazione</i>		RESPONSABILE <i>Dr. Paolo Demuro</i>
SERVIZIO: <i>Segreteria dei Registri - Turismo</i>		SEDE: <i>via Carlo Felice, 267 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>+39 070 93 56 700</i>	FAX.: <i>+39 070 93 56 799</i>	REDATTO DA: <i>Dr. Paolo Demuro</i>
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>turismo@provincia.mediocampidano.it</i>

Art.1 - NATURA E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'iter istruttorio finalizzato all'esercizio delle Professioni Turistiche di Guida Turistica, Guida Ambientale -Escursionistica, Guida Turistico Sportiva e di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo, l'iscrizione nei relativi elenchi ed il rilascio della tessera di riconoscimento con foto.

Art.2 - FIGURE PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

1. Ai sensi della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20, sono riconosciute e tutelate in Sardegna le seguenti attività professionali di accompagnamento turistico:
 - a) la guida turistica;
 - b) la guida ambientale-escursionistica;
 - c) la guida turistica sportiva;
 - d) oltre alla figura professionale di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo.

Art.3 - DECLARATORIA DI FUNZIONI DELLE FIGURE PROFESSIONALI

1. Le funzioni di ciascuna figura professionale, di cui all'articolo 2 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20, sono le seguenti:
 - a) è guida turistica chi per professione illustra, con competenza a carattere regionale, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant'altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali;
 - b) è guida ambientale-escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche;
 - c) è guida turistica sportiva chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la

conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche; Appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).

- d) è Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo chi per professione dirige ed organizza l'attività di agenzie di viaggio e turismo e di succursali e filiali delle stesse.
- e) per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo è necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

Art.4 - REQUISITI ABILITATIVI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE

1. Le professioni turistiche possono essere esercitate mediante iscrizione nel registro professionale di cui all'articolo 6 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.
2. L'iscrizione a ciascun registro delle professioni turistiche è consentita a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi minimi:
 - a) per guida turistica: laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attività connesse al patrimonio storico-archeologico - monumentale della Sardegna; i titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore, possono esser iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore Regionale competente per materia;
 - b) per guida ambientale-escursionistica:
 - laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20;

- oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee-guida stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui al succitato articolo 7, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore Regionale competente per materia;
- c) per guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi riconosciuti ed individuati nelle direttive e linee-guida stabilite con successiva deliberazione della Giunta Regionale, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste nell'articolo 7 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione. Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui sopra, anche i titoli equipollenti il cui elenco è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta Regionale.
- d) per i Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è riservata a coloro che possiedono i seguenti requisiti minimi:
- laurea triennale in scienze giuridiche, economiche, politiche o turistiche, più sei mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato secondo l'articolo 7 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.
3. I titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore turistico, possono essere iscritti nel registro dei direttori tecnici previo superamento di un esame che viene bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore Regionale competente per materia.

Art.5 - TIROCINIO OPERATIVO CERTIFICATO

1. Per tirocinio operativo certificato delle figure professionali di Guida Turistica, Guida Ambientale-Escursionistica, Guida Turistico Sportiva si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o presso una figura

professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro, come specificato all'art 7, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. n. 20/2006.

2. Per il Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 3 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata dal rappresentante legale di un'agenzia di viaggio e turismo o da un direttore tecnico di agenzia di viaggio abilitato.

Art.6 - REGISTRO DEGLI ESERCENTI PROFESSIONI TURISTICHE E SEGRETERIA

1. Il registro degli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento e il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo sono tenuti dalla Regione.
2. Presso la Provincia è istituita la Segreteria dei Registri (Determinazione Dirigenziale n. 112 del 26/03/2007) che ha il compito di verificare il possesso dei titoli previsti dalla legge e la relativa documentazione.
3. Alla Segreteria dei registri sono affidati i compiti di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 20 del 2006, nonché i compiti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 9 del 1999.
4. La Provincia trasmette l'esito dell'istruttoria alla Regione per l'iscrizione nei rispettivi registri.
5. Per l'iscrizione al registro, la Segreteria dei Registri deve verificare, ai sensi dell'art, 6 L.R. 20/2009 che il richiedente possenga i seguenti requisiti minimi:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea;
 - c) godimento dei diritti civili;
 - d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attraverso la restituzione di apposito certificato medico rilasciato dalla ASL competente del comune di residenza.

Art.7 - RICORSI

1. La Regione riceve, esamina e decide i ricorsi in materia di iscrizione ai registri delle professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici di agenzia

Assessorato del Turismo

Regolamento per la Disciplina dell'Iter Istruttoria per l'iscrizione nei Registri delle Professioni Turistiche e rilascio della Tessera Personale di Riconoscimento.

di viaggio e turismo presentati entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo regionale.

Art.8 - VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE

1. L'iscrizione nel registro regionale ha valenza triennale per la guida turistica e per la guida ambientale-escursionistica e annuale per la guida turistica sportiva.
2. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata alla Segreteria dei Registri entro e non oltre sessanta giorni antecedenti le scadenze sopradette, pena la sospensione o la cancellazione d'ufficio dal registro medesimo.
3. Ai fini del rinnovo è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di permanenza dei requisiti abilitativi ed il certificato di idoneità psico-fisica, in corso di validità, per l'esercizio della professione attraverso la restituzione di apposito certificato medico rilasciato dalla ASL competente del comune di residenza.

Art.9 - ESAMI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. È compito della Regione l'espletamento delle prove d'esame di cui agli artt. 3, 5 e 6 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20 ss.mm.ii di cui al Decreto Ass. Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007. Ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.A. sopraccitato.
2. La Provincia, a seguito dell'emanazione di apposito bando regionale e nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute, accoglierà le domande presso la Segreteria dei Registri delle Professioni Turistiche e provvederà ad applicare a ciascuna domanda il corrispondente dei diritti segreteria così come stabiliti da apposita delibera di Giunta Provinciale.

Art.10 - ITER DI PROCEDIMENTO

1. La Provincia accerta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e provvede al rilascio di una tessera personale di riconoscimento con foto, riportante i dati anagrafici, il numero di iscrizione presso il Registro Regionale delle Professioni Turistiche (D.A. Ass.to Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007).

Assessorato del Turismo

Regolamento per la Disciplina dell'Iter Istruttorio per l'iscrizione nei Registri delle Professioni Turistiche e rilascio della Tessera Personale di Riconoscimento.

2. La tessera richiede un rinnovo triennale.

Art.11 - DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA

1. È demandata ad apposita delibera di Giunta Provinciale la definizione dei diritti di segreteria ed istruttoria.

2. Sono necessari per la definizione dell'istruttoria i seguenti documenti:

- a) domanda in bollo ai sensi di legge, da indirizzare al Dirigente del Servizio Turismo della Provincia del Medio Campidano - Via Paganini 11 - 09025 Sanluri (VS);
- b) n. 2 foto di cui una autenticata (la fotografia può essere autenticata presso l'Ufficio Turismo al momento della presentazione dell'istanza);
- c) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- d) fotocopia del codice fiscale;
- e) certificato di Idoneità Psico-Fisica rilasciato dalla ASL di competenza;
- f) versamenti di istruttoria intestati a "Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, Servizio Tesoreria";
- g) n. 1 marca da bollo per il rilascio del documento;
- h) liberatoria per i dati personali.

Art.12 - UFFICIO COMPETENTE

1. Segreteria delle Professioni Turistiche - Ufficio del Turismo della Provincia del Medio Campidano, Via Carlo Felice 267, 09025 Sanluri (VS)